



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E. prot. DVA - 2011 - 0030517 del 05/12/2011

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA NUCLEARE, LE ENERGIE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Divisione II - Produzione Elettrica

COMUNE DI OSTIGLIA
via Gnocchi Viani, 16
46035 OSTIGLIA (MN)
fax n. 0386-302524

e per conoscenza (senza allegati):

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Struttura: DIP-EN
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0024215 - 02/12/2011 - USCITA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- Direzione Generale per le valutazioni ambientali
- Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale
- Divisione IV - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
fax n. 06-5722.3040/5068/5994
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea
Servizio II - Tutela del paesaggio
Via San Michele, 22
00153 ROMA
fax n. 06-5843.4416/4499

Trasmessa via fax

OGGETTO: Istanza finalizzata all'autorizzazione, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, per la realizzazione, presso la Centrale termoelettrica di Ostiglia (MN), di due unità turbogas da 102,5 MWe in sostituzione della esistente Sezione 4. Proponente E.ON Italia Spa.
Riferimento: nota del Comune di Ostiglia n. 11576 del 18.11.2011.

In riferimento alla nota di Codesto Comune n. 11576 del 18.11.2011, sulla base delle risultanze agli atti d'ufficio, si fa presente quanto segue.

La Società E.ON ha fornito la nota n. 0000149-2011-22-6 P datata 7.7.2011 (Allegato 1), con elaborati progettuali a corredo.

La Regione Lombardia con deliberazione n. IX/2068 del 28.7.2011 ha espresso la propria intesa alla realizzazione del progetto, formulando, tra l'altro, condizioni preliminari inerenti la derivazione e l'utilizzo industriale delle acque del fiume Po, che comportano la corresponsione di relativi oneri economici a carico della Società E.ON.

Questo Ministero, nell'ambito delle comunicazioni propedeutiche alla convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, con nota n. 0018401 del 15.9.2011, ha chiesto, tra l'altro, alla E.ON "... di comunicare l'avvenuta adesione alle succitate condizioni di cui all'intesa regionale e, nell'eventualità, di trasmettere apposita documentazione a dimostrazione ...", nonché di fornire le necessarie indicazioni a ENAC per rendere possibile l'espressione del parere di competenza.

La Società E.ON successivamente ha trasmesso la nota n. 0000189-2011-22-6 P del 24.10.2011 (Allegato 2), con elaborati progettuali a corredo.

Via Molise, 2 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 2352 - fax +39 06 4788 7783
marcello.sarelli@sviluppoeconomico.gov.it



Questo Ministero con nota n. 0021210 del 25.10.2011 ha convocato la seduta conclusiva della Conferenza di servizi per il giorno 23.11.2011, evidenziando aspetti rilevanti del procedimento; tra l'altro questo Ministero ha richiamato la richiesta, rimasta senza riscontro, formulata con la precedente nota n. 0018401 del 15.9.2011, in ordine alle condizioni dell'intesa regionale, rappresentando alla E.ON la necessità di esprimere la propria posizione al riguardo.

La Società E.ON ha inviato la nota prot. 0000195-2011-22-6 P del 3.11.2011 (**Allegato 3**).

A seguito della comunicazione prot. 0000195-2011-22-6 P datata 3.11.2011 della Società E.ON, il Ministero dell'Ambiente ha inviato la nota n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011 (**Allegato 4**). Si rileva che con tale nota il Ministero dell'Ambiente, tra l'altro, ha fatto presente che " ... l'ottemperanza della prescrizione in questione deve essere verificata da parte dell'Amministrazione a ciò preposta che, per la questione specifica, è il Ministero per i beni e le attività culturali. ...".

Il Ministero dell'Ambiente ha altresì evidenziato, tra l'altro, che " ... già ad un primo esame della documentazione trasmessa, si è potuto apprezzare che le modifiche progettuali sopra dette, seppur proposte in ragione delle indicazioni contenute nella prescrizione B.1) del decreto VIA, possono indurre impatti diversi da quelli del progetto originario già oggetto della positiva valutazione di cui al decreto medesimo. Per tale ultima ragione risulta necessario che prima dell'autorizzazione alla realizzazione degli interventi di cui trattasi si proceda all'individuazione e valutazione di detti possibili diversi impatti. ...".

Richiamando le motivazioni esposte (cfr. allegata nota n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011), il Ministero dell'Ambiente ha rilevato la necessità di rimandare la Conferenza di servizi prevista per il 23.11.2011 per il tempo utile allo svolgimento della procedura di verifica ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

In accoglimento delle esigenze prospettate dal Ministero dell'Ambiente con nota n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011, questo Ministero ha comunicato, con nota n. 0022893 del 16.11.2011, il rinvio a data da destinarsi della riunione conclusiva della Conferenza di servizi. In tale nota, inoltre, questa Amministrazione ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di comunicare tempestivamente l'avvenuto adempimento delle incombenze di cui alla nota n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011, oltrechè le relative determinazioni in proposito.

Il Ministero dell'Ambiente con nota DVA-2011-0029437 del 23.11.2011 (**Allegato 5**) ha precisato, in riferimento alle modifiche progettuali proposte da E.ON per la verifica di ottemperanza di cui alla prescrizione B.1) del decreto VIA DVA-2010-000964 del 13.12.2010, che " ... utili indicazioni circa la data di svolgimento della conferenza potranno essere fornite solo a seguito della presentazione, da parte della Società E.ON, dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le modifiche progettuali sopra dette."

Codesto Comune di Ostiglia con nota prot. n. 11576 del 18 novembre 2011, ha fatto presente, tra l'altro, che:

- Sub. 1) "... l'art. 20 del D. lgs. 152/2006 è stato citato a sproposito e in ogni caso tale articolo non contempla affatto un termine di 90 giorni per il termine della procedura. ...";
- Sub. 2) "... il decreto DVA-2010-000964 del 13.12.2010 ... condizionava il parere positivo al rispetto delle specifiche prescrizioni fissate dal Ministero per i beni culturali, in particolare a quelle di cui al punto B.1), demandando la verifica in merito all'ottemperanza alle prescrizioni impartite alla stessa Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. ...";
- Sub. 3) "... già a partire dal 07.07.2011, il MATTM era a conoscenza della documentazione relativa all'ottemperanza da parte di E.ON Italia S.p.A. alle prescrizioni imposte col decreto emesso all'esito della procedura di V.I.A. e in ogni caso la verifica della suddetta ottemperanza era stata demandata dallo stesso Ministero a quello dei Beni e delle attività Culturali. ...";
- Sub. 4) "... la richiesta di rinvio della Conferenza di Servizi convocata per il giorno 23.11.2011 appare del tutto infondata, oltre che illegittima. ...".

2



In riferimento agli aspetti evidenziati nella nota del Comune di Ostiglia n. 11576 datata 18.11.2011, con riserva di ulteriori eventuali precisazioni ed integrazioni, si rileva quanto segue.

Sub. 1) Relativamente all'oggetto delle verifiche ed alla tempistica stabilita dalla normativa, si riporta il testo dell'art. 20 del D.Leg.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

20. Verifica di assoggettabilità.

1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

- a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
- b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

- a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
- b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

Sub. 2) Il Ministero dell'Ambiente con la nota n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011 in riferimento alla prescrizione B.1) del decreto VIA DVA-2010-0000964 del 13.12.2010 ha fatto presente, tra l'altro, che " ... l'ottemperanza della prescrizione in questione deve essere verificata da parte dell'Amministrazione a ciò preposta che, per la questione specifica, è il Ministero per i beni e le attività culturali. ...".

Sub. 3) Il Ministero dell'Ambiente, in riferimento alla documentazione trasmessa da E.ON con nota prot. 0000195-2011-22-6P del 03.11.2011, con la propria n. DVA-2011-0028628 del 15.11.2011 ha rilevato, tra l'altro, che: "... le modifiche progettuali sopra dette, seppur proposte in ragione delle indicazioni contenute nella prescrizione B.1) del decreto VIA, possono indurre impatti diversi da



*quelli del progetto originario già oggetto della positiva valutazione di cui al decreto medesimo.
...".*

Sub. 4) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 55/2002 l'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e **condizione necessaria** del procedimento autorizzatorio.

L'art. 20 (Silenzio assenso) della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. al comma 4 prevede che: *"Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ...".*

Sent. Cons. Stato Sez. IV, 22.07.2005, n. 3917. *Nella disciplina delle grandi infrastrutture di interesse strategico nazionale, in presenza di una sensibile difformità del progetto preliminare da quello definitivo, anche derivante dalla necessaria ottemperanza alle prescrizioni contenute nella valutazione di impatto ambientale, il Ministro dell'Ambiente deve disporre il rinnovo della procedura di v.i.a. sul progetto definitivo.*

Per ultimo la Società E.ON ha presentato ricorso in data 14.11.2011 al T.A.R. del Lazio, con istanza di sospensiva, per l'annullamento della nota di questo Ministero n. 0018401 del 15.9.2011 e della D.G.R. della Lombardia n. IX/2068 del 28.7.2011, con riferimento alla questione ivi espressa, relativa a condizioni preliminari inerenti la derivazione e utilizzo industriale delle acque del fiume Po, che comportano la corresponsione di oneri economici a carico della E.ON.

Per le motivazioni sopra espresse, appare evidente che lo stato del procedimento in oggetto non è tale da consentire, al momento, di pervenire a determinazioni conclusive.

A prescindere dagli sviluppi in sede giurisdizionale, si resta dunque in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente, e della definizione degli eventuali adempimenti conseguenti, in ordine alle modifiche progettuali trasmesse da E.ON con nota prot. 0000195-2011-22-6P del 03.11.2011, secondo le procedure che lo stesso Dicastero, secondo le proprie competenze istituzionali in materia ambientale, ha ritenuto applicabili al caso in esame. In tali condizioni la sospensione del procedimento costituisce un atto dovuto, in quanto motivata da esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

Restano ferme le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali in ordine alla verifica di ottemperanza della prescrizione B.1) di cui al decreto VIA DVA-2010-0000964 del 13.12.2010, il cui esito, peraltro, non risulta ancora pervenuto a questo Ministero.

In considerazione della complessità del procedimento di cui trattasi e del relativo volume documentale, si invita Codesto Comune di Ostiglia ad una consultazione approfondita ed esaustiva dei documenti agli atti di questo Ministero, relativi al procedimento in oggetto.

Si coglie l'occasione per chiedere cortesemente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di provvedere con la massima possibile urgenza agli adempimenti di rispettiva competenza, onde pervenire ad una sollecita conclusione del procedimento di cui trattasi.

Distinti saluti.

Div. II - Produzione Elettrica
Il Dirigente
(Ing. Marcello Savalli)